

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 133

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

NENNA D'ANTONIO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 95 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (VIOLAZIONE DELLE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 7 dicembre 1992

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 4 dicembre 1992.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Chieti, 8 ottobre 1992.

A seguito dell'esposto a firma dell'Avvocato Pietro Flaiani, trasmesso a questa procura dal signor procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L'Aquila, con nota del 9 giugno 1992, per le valutazioni di competenza veniva dato incarico alla locale DIGOS di svolgere le indagini preliminari del caso.

Accertata la veridicità dell'esposto in ordine ad una riunione di circa 200 persone con conseguente buffet freddo, con la partecipazione dell'onorevole Anna Nenna D'Antonio tenutasi il 30 marzo 1992 e cioè nella settimana precedente le elezioni del 5 e 6 aprile 1992, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato escuteva il proprietario dell'Hotel Dangiò, luogo dell'incontro. Questi, tal Luciani Antonio dopo aver ribadito alla Polizia di essere lo spontaneo autore dell'elargizione, vistosi incriminato per il reato di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo un iniziale tentativo di insistenza nella falsa dichiarazione finiva con l'ammettere nel corso di formale interrogatorio, di essere del tutto estraneo al buffet ordinato dalla Nenna D'Antonio e pagato da un Pozzolini della nota famiglia di grossisti di alimentari.

Assumeva di aver mentito senza rendersi conto della gravità della cosa e perché sollecitato a trovare un qualche espediente dalla onorevole recatasi da lui in compagnia del sindaco di Chieti.

Le successive indagini consentivano di acclarare la fondatezza delle più recenti dichiarazioni del Luciani anche attraverso inequivoca documentazione probatoria (fatture, assegni, libri contabili, ecc.).

La materialità del fatto veniva ammessa dagli stessi indagati: invero il Pozzolini escusso da ufficiale di polizia giudiziaria su mia delega e con assistenza di difensore, dichiarava di aver voluto « par-

tecipare al buffet in veste di sponsor » (cfr. fl. 74) e di aver avuto il placet della onorevole.

Sta in fatto che questa sponsorizzazione è stata così segreta che il Luciani aveva potuto affermare di aver egli offerto le cibarie.

La onorevole Nenna D'Antonio, in una sua memoria allegata alla nomina del difensore, non nega il fatto ma contesta ogni intento elettorale dell'iniziativa ed assume che fu il Pozzolini a « manifestare il desiderio di offrire, a fini promozionali, un buffet ai medici partecipanti ».

In realtà nello stesso telegramma di invito (fl. 27) la indagata aveva partecipato a tutti che all'incontro (fissato alle 12,30 del 30 marzo 1992) sarebbe seguito un buffet freddo.

Quanto alla circostanza del mancato discorso elettorale o di qualsiasi accenno a questioni elettorali, non sembra necessario nessun approfondimento delle indagini, dal momento che la norma vieta qualsiasi elargizione di generi commestibili nella settimana precedente le elezioni, senza richiedere alcun particolare fine o dolo specifico.

Questa procura ritiene di dover ascrivere all'onorevole Nenna D'Antonio ed a Luciano Pozzolini:

a) il delitto previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 per avere, in concorso tra loro, nella settimana precedente le elezioni del Parlamento Nazionale del 5 e 6 aprile 1992, nelle quali la Nenna D'Antonio era candidata, effettuato elargizioni di generi commestibili fornendo, a spese della « C.P.L. Imperial 2 » S.p.a., di cui il Pozzolini era amministratore delegato e nell'albergo « Hotel Dangiò » di Chieti un buffet freddo ad alcune centinaia di medici invitati ad un incontro con l'indicata onorevole.

In Chieti il 30 marzo 1992.

b) il delitto previsto e punito dagli articoli 7, 3° comma legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 1° comma legge 18 novembre

1981 n. 659 (come modificato dall'articolo 3, legge 27 gennaio 1982 n. 22) per avere il Pozzolini, quale amministratore delegato della S.p.a. « C.P.L. Imperial 2 » corrisposto alla Nenna D'Antonio membro del Parlamento nazionale e candidata alla predetta carica e per avere quest'ultima ricevuto un contributo di lire 6.000.000 (seimilioni) corrisposto pagando il costo del buffet di cui al capo a) senza che sia intervenuta alcuna deliberazione di organo societario e senza alcuna iscrizione del contributo nel bilancio della S.p.a. « C.P.L. Imperial 2 ».

In Chieti il 13 aprile 1992.

c) il delitto previsto e punito dall'articolo 4, 6° comma legge 18 novembre 1981, n. 659 per non aver adempiuto all'obbligo, di cui al 3° comma di detto articolo di fare dichiarazione del finanziamento o contributo di cui al capo che precede, superiore ai cinque milioni sottoscrivendo un unico documento depositato presso la presidenza della Camera dei Deputati o a questa spedito.

In Chieti il 13 luglio 1992.

Non mi nascondo che perplessità possono sorgere in ordine al capo a), ripugnando al senso comune che il legislatore si sia spinto a vietare di offrire un pranzo in piedi ad un gruppo di amici. Tuttavia la lettera della norma e la scarsa giurisprudenza inducono a considerare che la denuncia trasmessa dalla procura generale presso la Corte di Appello de L'Aquila non è priva di fondamento.

Vietandosi, nella settimana precedente le elezioni, ogni elargizione di generi commestibili da parte di chiunque, la

sussistenza del reato potrebbe venire meno nel caso di specie solo se non si trattasse di « elargizione » o fosse da escludere che un buffet sia da ricondurre nella categoria « generi commestibili » o « altri donativi ». È da escludersi che possa parlarsi di altro che di generi commestibili anche solo scorrendo la lista delle vivande e delle bibite di cui al fl. 22. Sarebbe assurdo sostenere che sono vietati i panini al prosciutto offerti con cesti alla povera gente e consentiti i grissini al prosciutto serviti su vassoi rilucanti ad una folla di professionisti.

Quanto alla elargizione, che il Battaglia nel suo dizionario (U.T.E.T.) definisce « il donare con larghezza » o anche « offerta munifica », certamente ricorre nel caso di specie ove si consideri che le cibarie furono donate a centinaia di persone (gli invitati furono oltre trecento) con la sponsorizzazione (*rectius*: con il concorso) di una grande società di distribuzione.

Non si tratta di un più o meno ricco desinare per pochi ospiti.

In mancanza di ogni soccorso dalla giurisprudenza ed in assenza di ogni norma di interpretazione autentica in contrasto con le considerazioni suesposte mi sembra doveroso richiedere alla Camera dei Deputati, alla quale appartiene la onorevole Nenna D'Antonio la necessaria autorizzazione a procedere.

Unisco copia integrale degli atti processuali e resto in attesa di cortese cenno di riscontro.

Con ossequio.

Il procuratore della Repubblica
BRUNO PAOLO AMICARELLI